



# Multa ed obbligo di comunicare i dati del conducente

*Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità che ho pagato. Nel verbale si scrive che seguirà una multa di 290€ se i dati del conducente non verranno comunicati entro 60giorni. Se la pago i dati poi dovranno essere comunque inviati?*

Alla luce del quesito posto dal lettore è opportuno esporre sinteticamente quanto segue:

## **Contravvenzione: la comunicazione dei dati del conducente**

Nell'ipotesi di mancata contestazione immediata dell'**infrazione** al **codice della strada**, da cui deriva ad esempio anche la sanzione accessoria della perdita di punti, la legge impone al proprietario di comunicare i dati del **conducente** responsabile.

Tale obbligo deve essere adempiuto entro sessanta giorni dal ricevimento della **multa**.

Ove non si dovesse rispettare il descritto dovere, è prevista una sanzione amministrativa **[1]** che si andrebbe ad aggiungere a quella già comminata, in

modo del tutto autonomo ed indipendente.

Detto ciò, secondo un recente pronunciamento della Cassazione **[2]**, non è legittimo sanzionare il proprietario, oltre alla contravvenzione principale, se ha diligentemente comunicato di non ricordare i **dati** del conducente. In pratica, secondo gli Ermellini appena citati, il proprietario del veicolo potrebbe essere nelle condizioni di non poter conoscere l'esatta identità del conducente (ad esempio,

qualora sia trascorso molto tempo dalla multa e quando si tratta di un unico veicolo familiare oggetto d'uso ad opera di vari fruitori). In un caso come questo, egli dovrebbe comunque inviare tempestivamente la comunicazione prevista dalla legge, opportunamente motivando di non essere nelle condizioni di identificare il conducente.

Resta inteso, comunque, che in tutti i casi la detta comunicazione va inviata anche se la multa principale dovesse essere pagata puntualmente.

### **Contravvenzione ed omessa comunicazione dei dati del conducente: le conseguenze**

Come appena visto, se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente, egli sarà tenuto a pagare un'ulteriore multa. Se invece dovesse ritualmente e tempestivamente effettuare la detta comunicazione non subirebbe alcuna ulteriore sanzione e il conducente identificato vedrebbe decurtarsi i punti dalla patente.

Stando così le cose, quindi, il proprietario sanzionato per la multa principale (ad esempio, per eccesso di velocità) potrebbe decidere di non comunicare nulla, pagare successivamente anche la seconda multa (cioè quella conseguenziale all'omessa comunicazione dei dati) e non vedersi decurtare alcun punteggio della patente.

La detta circostanza appare del tutto legittima, poiché la legge nulla dice a riguardo ne sanziona all'infinito l'omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo con il quale è stata commessa un'infrazione.

È la stessa Corte Costituzionale **[3]** a confermare questa conclusione, avendo essa affermato che la norma citata in nota **[1]** non è censurabile sol perché non sanziona i proprietari dei veicoli, in proporzione alla loro capacità reddituale. In altri

termini, il fatto che un proprietario più possidente possa scegliere di non comunicare i dati del conducente e pagare anche la seconda multa non è un motivo sufficiente per considerare incostituzionale ed illegittima la detta norma.

## **CASO CONCRETO**

Il pagamento della multa principale non esonera il lettore dall'obbligo (entro 60 giorni dalla notifica del verbale):

- di comunicare i dati del conducente alla guida del veicolo oggetto dell'infrazione sanzionata;
- oppure di comunicare che non è in condizione di poterlo identificare, ma si badi che lo stesso dovrà adeguatamente motivare e giustificare tale sua mancanza. Si consiglia pertanto al lettore di fare questa comunicazione "negativa" soltanto se effettivamente e legittimamente non è in grado di accertare quale fosse il conducente alla guida del veicolo al momento dell'infrazione.

Per farlo sarà sufficiente utilizzare il modulo normalmente allegato al verbale, inviandolo secondo le indicazioni contenute nel medesimo.

Se invece il lettore preferisce non comunicare nulla, allo scopo di non subire le conseguenze accessorie (ad esempio la decurtazione dei punti), non deve far altro che attendere la seconda multa (cioè quella conseguenziale alla detta omissione) e provvedere a pagarla. Anche se questo comportamento appare non proprio ineccepibile, alla luce del dettato della norma in esame e della sua acclarata legittimità ad opera della citata Corte Costituzionale, esso rientra tra le possibilità a sua disposizione.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Marco Borriello***